

materiale; infatti, sappiamo che questo è il tempo minimo che viene indicato da coloro che hanno già lavorato in questo settore.

PRESIDENTE. Noi abbiamo il problema di consentire al Centro di acquisire i dati in tempo utile; quindi, a me pare che un organismo che funzioni non abbia bisogno di tre mesi di tempo per intervenire perché in questo caso l'intervento sarebbe intempestivo e non avrebbe più valore. Tenendo conto degli alti costi che devono sopportare i piccoli *provider*, individuerei il tempo necessario in 45 giorni.

FRANCO GRILLINI. Ritengo che assumere una decisione in contrasto con quanto già deciso nella dall'Assemblea sia un fatto illogico; infatti, ricordo che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 354 del 2003, che poi ha portato all'approvazione della legge n. 45 del 2004, l'Aula ha deciso espressamente che non sia previsto per legge alcun termine per la conservazione dei dati inerenti il traffico Internet, diversamente da quanto invece prevedeva il succitato decreto-legge. Volendo, però, soddisfare le esigenze espresse dal presidente, sarebbe opportuno demandare ad un decreto ministeriale, da emanarsi dopo aver consultato le associazione dei *provider*, un termine ragionevole per la conservazione dei dati in questione.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Su questo tema c'è stato un confronto che abbiamo svolto in fase di audizione in questa Commissione. La segnalazione che svolge il fornitore, Internet service provider, non nasce da un esame del materiale che costui ha svolto; infatti, potrebbe essere un privato cittadino che segnala al *provider* che esiste un sito illecito. A quel punto il fornitore gira l'informazione, ma non ha un obbligo di verifica e di valutazione del materiale, per cui si limita a passare l'informazione che ha ricevuto. Non c'è alcun obbligo positivo che gli deriva dall'aver avuto l'informazione. Credo pertanto che prevedere l'obbligo di conservare

il materiale significherebbe dare ai fornitori di servizi una competenza ulteriore che costoro, non solo non vogliono, ma per legge non debbono assumersi. Questo significherebbe, infatti, entrare nel materiale e valutarlo anche ai fini di decidere che cosa trattenere e che cosa no. Scusate se insisto, ma l'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003 dice che nella prestazione dei servizi elencati, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Penso che questo sia sufficiente a chiarire il mio orientamento contrario.

PRESIDENTE. Richiamo l'opportunità di stabilire l'obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico Internet ed un relativo termine ragionevole.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Ribadisco le mie perplessità sull'emendamento Burani Procaccini 20.54.

GIAN FRANCO ANEDDA. Nella mia ignoranza mi sembra che quando il *provider* scopre queste iniziative e le comunica al Centro, tutto questo avvenga per via elettronica perché non è pensabile che la comunicazione venga fatta per posta; a questo punto, il Centro che ha ricevuto la comunicazione sarà in grado di procurarsi direttamente, *on line*, le immagini illecite o quant'altro. Tutto questo avverrà in tempo reale; quindi, se il Centro non si attiva quando riceve la comunicazione, perde la sua funzione.

Dico tutto ciò perché sono assolutamente d'accordo con le osservazioni fatte dal presidente, però, non vorrei che ci « impiccassimo » su una questione che poi tecnicamente è già risolta.

FRANCO GRILLINI. Rifacendomi alla spiegazione, tecnicamente perfetta, del relatore volevo cercare di spiegare all'onorevole Anedda e alla collega Burani Procaccini che non è compito dei *provider*

entrare nel merito dei siti che ospitano a pagamento. Esiste un problema di correttezza, di deontologia e di *privacy* sul quale il garante è più volte intervenuto e sul quale è intervenuta anche l'Unione europea. Sono quindi contrario all'emendamento 20.54 che, tra l'altro, non adempie a nessuna disposizione contenuta nella Decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 ed è contro la legislazione vigente.

PRESIDENTE. Ci stiamo ponendo un problema diverso. Nel caso in cui un *provider* viene a sapere in qualunque modo (con una segnalazione o quant'altro) che un'impresa diffonde materiale pornografico e ne dà comunicazione al Centro, da quel momento quest'ultimo può chiedere notizie ed informazioni. Il problema che ci siamo posti è, quindi, se il *provider* può distruggere subito questo materiale, che può esser di qualunque natura, o lo deve tenere per un certo periodo. Il quesito è molto semplice: bisogna stabilire per quando tempo queste informazioni devono rimanere a disposizione.

Propongo di riformulare l'emendamento Burani Procaccini 20.54 nel senso di prevedere che i fornitori dei servizi, per effetto della segnalazione di cui al comma 1, devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno 45 giorni.

MARIA BURANI PROCACCINI. Riformulo l'emendamento nel senso indicato dal presidente.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Burani Procaccini 20.54, come riformulato.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Il Governo esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 20.54, come riformulato.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 luglio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Misure contro la pedofilia. C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cè, C. 5359 Francesca Martini e C. 4466 Perrotta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. — 1. Per pornografia minorile si intende qualsiasi rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali ai fini soprattutto sessuali.

2. Per prostituzione minorile si intende il fatto di utilizzare il bambino a fini di attività sessuali, dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio.

01. 01. Valpiana.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parole da: età compresa fino a: euro 6.000 con le seguenti: di età compresa tra 14 e 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da 1 anno a 5 anni e con la multa non inferiore a euro 6.000. Se si tratta di minore di età compresa tra 16 e 18 anni si applica la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa non inferiore ad euro 5.000.

1. 5. Fanfani.

Al comma 1, dopo le parole: o di altra utilità, inserire le seguenti: anche non.

1. 3. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: economica.

*** 1. 10.** Anedda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: economica.

*** 1. 4.** Lussana.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: alternativa.

**** 1. 1.** Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: alternativa.

**** 1. 100.** Anedda.

Al comma 1, capoverso, ovunque ricorra aggiungere alla parola: minore le seguenti: italiano o straniero.

1. 7. Valpiana.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: Chiunque alla parola: pornografico con le seguenti: Chiunque

utilizza minori degli anni 18, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico.

*** 2. 6.** Fanfani.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: Chiunque alla parola: pornografico *con le seguenti:* utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico.

*** 2. 1.** Valpiana.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: multa da euro 25.822 a euro 258.228 *con le seguenti:* multa da 50.000 a 1.000.000 euro.

2. 5. Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo comma sostituire la parola: « sfruttamento » con la parola: « utilizzo ».

2. 3. Mazzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: consapevolmente.

2. 2. Anedda.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche a titolo gratuito *con le seguenti:* in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche gratuito.

2. 7. Fanfani.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a euro 5.164 *con le seguenti:* a 10.000 euro.

2. 4. Lussana.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La raccolta e la detenzione del suddetto materiale è tuttavia consentita, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente, a fini di studio e di indagine ai soggetti impegnati nello studio e nel contrasto del fenomeno della pedopornografia.

3. 1. Lussana.

ART. 4.

Al comma 1, al capoverso « ART. 600-quater.1. » premettere il seguente:

ART. 600-quater.01. – Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno sembianze infantili.

4. 11. Fanfani.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.1. » primo comma, sostituire le parole: ritrae o rappresenta visivamente realistiche *con le seguenti:* rappresenta.

4. 100. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.1. » sostituire le parole da: realistiche *fino a:* utilizzando immagini *con le seguenti:* disegni o immagini virtuali.

4. 4. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.1. » sostituire le parole da: di minori di anni diciotto *fino a:* di un terzo *con le seguenti:* virtuali, realizzate mediante pro-

cedimenti elettronici, ovvero con cartoni animati, o con ogni altro mezzo tecnico, atte a simulare immagini di minori degli anni 18 o altre immagini infantili.

4. 10. Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater. 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei confronti di chi, attraverso strumenti telematici, induce un minore di anni 18 ad effettuare pratiche di sesso virtuale.

Per strumenti telematici s'intendono, in particolare, oltre il sistema INTERNET, la posta elettronica e ogni altro sistema di comunicazione elettronica.

Per i fatti di cui al primo comma rappresenta circostanza aggravante il comportamento dell'adulto che propone al minore di anni 18 un incontro di persona esplicitamente finalizzato ad atti sessuali. In tali casi si applicano le aggravanti previste dall'articolo 600-sexies, nonché le disposizioni di cui all'articolo 609-sexies.

4. 21. Burani Procaccini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso « ART. 600-quater.2 ».

* **4. 9.** Fanfani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso « ART. 600-quater.2 ».

* **4. 7.** Lussana.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 600-quater.2,

* **4. 22.** Burani Procaccini.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 600-quater.2. » con il seguente:

ART. 600-quater.2. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce materiale pornografico di cui agli articoli

600-ter, primo comma, e 600-quater1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.

4. 20. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.2. », primo comma, sostituire le parole: 609-1quater, primo comma, con le seguenti: 609-quater, primo e secondo comma,.

4. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.2. », primo comma, sostituire le parole: e detenuto con il suo consenso con le seguenti: con il suo consenso, rimane nella sua esclusiva disponibilità e.

4. 2. Il relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.2. », sostituire le parole: con il suo consenso con le seguenti: con il consenso del minore.

4. 3. Anedda.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater.2, primo comma, dopo le parole: la produzione non è aggiungere le seguenti: in alcun modo.

4. 23. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso « ART. 600-quater.2. », sopprimere il secondo comma.

4. 6. Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quarter.2, secondo comma, sostituire le parole: tredici anni con le seguenti: sedici anni.

4. 24. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso «ART. 600-quarter.2.», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il consenso non sia ottenuto con abuso della differenza di età o dello stato di dipendenza del minore e purché il materiale non sia destinato alla diffusione o alla cessione.

4. 5. Lussana.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: strutture, inserire le seguenti: pubbliche o private.

6. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: frequentate prevalentemente da minori con le seguenti: pubbliche o private, comportanti contatti con minori.

6. 1. Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: anche.

*** 6. 3.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: anche.

*** 6. 2.** Mazzoni.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o di lui convivente.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo la parola: tutore aggiungere le seguenti: o chiunque abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nei confronti del minore.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o il di lui convivente.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: posizione aggiungere le seguenti: riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel minore.

7. 5. Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero chiunque abusi di una posizione di fiducia, di autorità o di influenza nei confronti del minore.

7. 3. Fanfani.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione.

7. 2. Anedda.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: alla sua posizione aggiungere le seguenti: ovvero approfittando di essa.

7. 4. Fanfani.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: degli anni diciotto con le seguenti: che ha compiuto gli anni sedici.

7. 1. Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero da chiunque abusi di una posizione di

fiducia, di autorità o di influenza nei confronti del minore.

8. 1. Fanfani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Anche ove diversamente previsto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio, Dec. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sono puniti con la sanzione penale della reclusione di durata massima compresa tra cinque e dieci anni, i reati di cui all'articolo 2, lettera a), della stessa decisione, che consistono nel trarre profitto o sfruttare il minore sotto qualsiasi forma a tali fini, e i reati di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2 della citata decisione, in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione e si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

a) la vittima sia un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, fissata per questo scopo a 18 anni;

b) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, abbia messo in pericolo la vita del minore;

c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave;

d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune.”

Conseguentemente, all'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, si applicano anche ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 8-bis.

8. 01. Burani Procaccini.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: strutture, inserire le seguenti: pubbliche o private.

9. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: altre strutture frequentate prevalentemente da minori con le seguenti: altre strutture pubbliche o private comportanti contatti con minori.

9. 1. Fanfani.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: anche.

*** 9. 2.** Fanfani.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: anche.

*** 9. 10.** Mazzoni.

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in mancanza dei primi.

*** 18. 2.** Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in mancanza dei primi.

*** 18. 1.** Mazzoni.

ART. 19.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4. All'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso personale specializzato può attivare idonee attività sotto copertura, anche simulando di essere

bambini o, ad ogni modo, un minore di anni diciotto, al fine di identificare il soggetto adulto che propone incontri di persona esplicitamente finalizzati ad atti sessuali ».

19. 2. Burani Procaccini.

Al titolo I sostituire la parola: sfruttamento con la seguente: utilizzo.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, capoverso ART. 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: sfruttamento con la seguente: utilizzo.

19. 1. Valpiana.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis. — 1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 57-ter. — (Responsabilità del provider). — Ad esclusione di quanto previsto nel presente articolo il fornitore di servizi non può mai essere ritenuto responsabile del materiale contenuto nei siti da lui ospitati o di quanto attraverso da lui veicolato.

È tuttavia fatto obbligo ai fornitori di servizio di predisporre e mantenere almeno un indirizzo di posta elettronica destinato unicamente a ricevere e trattare le segnalazioni di abuso del servizio. Il comitato di Garanzia Internet e Minori riceve in copia le segnalazioni degli utenti, le verifica ed invita i provider a prendere i dovuti provvedimenti.

Al di fuori dei casi di concorso nel reato e salva la responsabilità dell'autore del reato, il fornitore di servizi di *hosting* o di *housing* che, in caso di materiale palesemente illegale all'interno del proprio servizio, sebbene debitamente informato omette di adottare i dovuti provvedimenti è punito, con la reclusione sino da 6 mesi a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente il fornitore del servizio che sebbene debitamente informato tollera ri-

petuti atti illeciti da parte di un proprio utente è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Il *provider* ha l'obbligo di conservare per almeno 2 anni i *files* di *log* relativi agli accessi alla rete effettuati dai propri utenti nonché i *log* relativi all'utilizzo di server FTP o strumenti similari.

La mancata conservazione del suddetto materiale è punita con la reclusione sino a 3 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Nei casi più gravi le pene possono essere raddoppiate ».

19. 02. Lussana.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis. — 1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414-bis. — (Apologia di reato). — Chiunque, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 414, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minori di anni 14, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 3.000 euro.

La pena è aumentata se, in conseguenza del fatto preveduto al comma precedente, taluno commette alcuno dei reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies ».

19. 05. Lussana.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis. — 1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414-bis. — (Pedofilia e pedopornografia culturale). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste negli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni ».

2. Agli imputati del reato previsto dall'articolo 414-*bis* del codice penale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

19. 03. Lussana.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*. — Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 528-*bis*. — (*Trasmissione di scritti, disegni o immagini oscene*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fornisca servizi telematici o telefonici non adempiendo all'ordine dell'autorità di rimuovere i contenuti dei propri supporti, scritti, disegni o immagini oscene è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

*** 19. 01.** Mazzoni.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*. — Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 528-*bis*. — (*Trasmissione di scritti, disegni o immagini oscene*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fornisca servizi telematici o telefonici non adempiendo all'ordine dell'autorità di rimuovere i contenuti dei propri supporti, scritti, disegni o immagini oscene è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ul-

teriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

*** 19. 04.** Fanfani.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 19-*bis*. — (*Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile*). — 1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici possono stipulare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, speciali convenzioni per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari composte da un pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.

2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1, sono attribuite funzioni di informazione, di formazione e di prevenzione, sostegno a favore dei minori e delle famiglie, oltre la funzione di segnalazione all'autorità giudiziaria ed alle forze di polizia di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori, che nello svolgimento delle proprie attività possa emergere.

3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti delle équipe interdisciplinari di cui al comma 1, possono avvalersi anche della collaborazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio.

4. All'*équipe* interdisciplinare di cui al comma 1, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) di individuare qualsiasi tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

b) di concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

c) di stabilire incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare le misure più idonee da adottare nei casi in esame.

19. 06. Burani Procaccini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 19-bis. — *(Trattamento di sostegno per i condannati e gli indagati) — 1.* I condannati per i reati di cui agli articoli del codice penale modificati ai sensi della presente legge, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti possono essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.

2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.

19. 07. Burani Procaccini.

ART. 20.

Ovunque ricorra sostituire la parola: Centro con la seguente: Ufficio.

20. 2. Valpiana.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Ufficio di coordinamento.

20. 4. Valpiana.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sulla rete Internet con le seguenti: sulle reti di comunicazione elettronica.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 1, dopo le parole: di comunicazione elettronica, inserire le seguenti: anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso agli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 14-quater », comma 1, sostitui-

uire le parole: connettività alla rete internet con le parole: reti di comunicazione elettronica.

20. 7. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 1, primo periodo, dopo le parole: sulla rete Internet aggiungere le seguenti: o su altre reti di comunicazione elettronica.

20. 11. Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART 14-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: dai cittadini, nonché.

20. 52. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il centro riceve, altresì, dai tribunali di sorveglianza e dagli organi dell'amministrazione penitenziaria i dati e le informazioni relative ai soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, commessi con l'uso di internet.

20. 50. Gamba, Saia, Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il Centro aggiungere le seguenti: è composto esclusivamente da personale appartenente alle Forze di polizia e.

20. 53. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'istituzione e il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del-

l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

20. 3. Valpiana.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 3, dopo le parole: sulla rete internet inserire le seguenti: ed alle attività di prevenzione e contrasto della pornografia minorile, realizzati nel territorio nazionale, nonché ai protocolli operativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di recidiva per i reati di cui al comma 1-bis.

20. 51. Gamba, Saia, Cirielli.

Al comma 1, capoverso « ART14-ter », comma 1, dopo le parole: i fornitori dei servizi inserire la seguente: comunque.

Conseguentemente, dopo le parole: di comunicazione elettronica inserire le seguenti: , anche mediante l'uso di numeri o codici che consentano l'accesso degli utenti a informazioni o prestazioni a pagamento.

20. 10. Fanfani.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 1, sopprimere le parole: che ne faccia richiesta.

* **20. 14.** Mazzoni.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 1, sopprimere le parole: che ne faccia richiesta.

* **20. 9.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I fornitori dei servizi nel momento in cui acquisiscono e riconoscono il materiale pedopornografico, dopo aver ottemperato nei termini indicati dal comma 1, devono conservare lo stesso materiale per almeno sei mesi.

20. 54. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

20. 54. (seconda formulazione) Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-quarter », comma 1, sostituire le parole: rete internet con le seguenti: reti di comunicazione elettronica.

20. 8. Fanfani.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-quarter », comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologia inserire le seguenti: e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet.

20. 13. Il relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 14-quarter », comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie inserire le seguenti: e sentite le associazioni rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet.

20. 12. Grillini.-

Al comma 1, capoverso «ART. 14-quater», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori, i fornitori di connettività alla rete Internet devono osservare le disposizioni per il contrasto alla pedopornografia *on-line* prevista dal Codice di autoregolamentazione Internet e minori sottoscritto il 19 novembre 2003.

5. Eventuali integrazioni o modifiche del Codice di autoregolamentazione Internet e minori sono recepite con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

20. 40. Cola.

Al comma 1, capoverso «ART. 14-quater», nella rubrica, sostituire le parole: l'accesso ai siti che diffondono con le seguenti: la diffusione di.

20. 5. Valpiana.

Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 14-quater» inserire il seguente:

ART. 14-quater.1. — 1. Il fornitore di servizi di connessione alla rete Internet, di seguito denominato «provider», è obbligato a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psicofisico del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il minore stesso o il suo nucleo familiare. Il «provider» è altresì obbligato a predisporre appositi percorsi di navigazione al fine di consentire al genitore la previa selezione dei siti accessibili al minore.

20. 6. Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di acquisire informazioni

sulle transazioni in cui è stato acquistato materiale pedofilo.

20. 55. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso «ART. 14-quinquies», comma 10, dopo la parola: internet inserire le seguenti: e per programmi di prevenzione, sostegno e recupero psicoterapeutico delle vittime e degli autori dei reati che ne facciano richiesta.

20. 1. Valpiana.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 5. Valpiana.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: un Osservatorio con le seguenti: l'Osservatorio per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

21. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: un Osservatorio con le seguenti: l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

21. 1. (seconda formulazione) Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: Ministro per le pari opportunità inserire le seguenti: , emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,.

21. 2. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: 150.000.000 con la seguente: 500.000; conseguentemente sostituire la parola: 750.000 con la seguente: 250.000.

21. 6. Valpiana.

Al comma 1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 *con le seguenti:* come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

21. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 4. Il relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « articolo 600-bis,

600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge », sono inserite le parole: « e dei minori che abbiano comunque subito danni psicofisici dall'accesso a siti internet di natura pedopornografica ».

21. 20. Gamba, Saia, Cirielli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. All'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, secondo periodo, dopo le parole: « facciamo apposita richiesta », sono aggiunte le seguenti: « , e per la realizzazione da parte degli organi dell'Amministrazione penitenziaria di protocolli operativi con le medesime finalità ».

21. 01. Gamba, Saia, Cirielli.